
Legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82

Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato.
(Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 31.12.2009)

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

Visto la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), in particolare gli articoli 20, 21 e 25;

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 26 marzo 2008, n. 15/R, con cui è stato emanato il regolamento di attuazione di cui all'articolo 62 della l.r. 41/2005;

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 7 settembre 2009.

Considerato quanto segue:

1. La legge regionale 41/2005 prevede, all'articolo 25, che vengano disciplinati, con legge, i casi e le modalità di accreditamento delle strutture residenziali e semiresidenziali pubbliche e private, dei servizi di assistenza domiciliare e degli altri servizi alla persona, ivi inclusi quelli che operano nelle aree dell'integrazione socio-sanitaria anche al fine di erogare prestazioni per conto degli enti pubblici competenti;

2. Lo strumento più idoneo per promuovere la qualità del sistema integrato dei servizi e delle prestazioni è l'accreditamento delle strutture residenziali e semiresidenziali pubbliche e private autorizzate e dei servizi alla persona anche al fine di favorire la pluralità dell'offerta dei servizi e la relativa adeguatezza alla soddisfazione dei bisogni e realizzare, attraverso l'accreditamento, un sistema di offerta di servizi alla persona dotati di un livello omogeneo di qualità su tutto il territorio regionale;

3. Per realizzare gli obiettivi di qualità del sistema sociale integrato, la presente legge assoggetta ad accreditamento le strutture residenziali e semiresidenziali pubbliche e private, i servizi di assistenza domiciliare e gli altri servizi alla persona che, a tal fine, devono possedere i requisiti attinenti al processo di produzione, erogazione e fruizione dei servizi, specificati nel relativo regolamento di attuazione;

4. Con l'accreditamento le strutture e gli erogatori dei servizi di assistenza domiciliare e degli altri servizi alla persona sono idonei ad erogare, per conto degli enti pubblici competenti, prestazioni sociali e socio-sanitarie;

5. I destinatari delle prestazioni possono esercitare il diritto di scelta nell'ambito delle strutture e dei servizi accreditati e disponibili, anche attraverso titoli di acquisto, la cui erogazione è subordinata alla definizione di un progetto individuale di intervento nell'ambito del percorso assistenziale personalizzato di cui all'articolo 7 della l.r. 41/2005;

Si approva la presente legge

CAPO I **Disposizioni generali**

Art. 1 **Oggetto e finalità**

1. La presente legge, ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), disciplina l'accreditamento

delle strutture residenziali e semiresidenziali pubbliche e private, dei servizi di assistenza domiciliare e degli altri servizi alla persona, compresi quelli che operano nelle aree dell'integrazione socio sanitaria, al fine di promuovere la qualità del sistema integrato dei servizi e delle prestazioni e l'adeguatezza alla soddisfazione dei bisogni, nonché favorire la pluralità dell'offerta dei servizi.

2. Con l'espressione "altri servizi alla persona", di cui al comma 1, si intende il complesso dei servizi tesi a garantire l'uguaglianza rispetto a differenti stati di bisogno, la valorizzazione delle capacità e delle risorse personali, nonché il sostegno alla autonomia dei soggetti permanentemente o temporaneamente non autosufficienti o comunque in situazioni di disagio, anche in relazione alla fruizione dei servizi stessi.

Art. 2

Accreditamento istituzionale

1. Per accreditamento istituzionale, di seguito denominato "accreditamento", si intende il riconoscimento del possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 rispettivamente per le strutture autorizzate, per i servizi di assistenza domiciliare e per gli altri servizi alla persona.

2. L'accreditamento attribuisce ai soggetti pubblici e privati l'idoneità ad erogare prestazioni sociali e socio sanitarie per conto degli enti pubblici competenti, ed ha validità su tutto il territorio regionale.

3. L'accreditamento è obbligatorio per i soggetti pubblici.

4. I destinatari delle prestazioni possono esercitare il diritto di scelta nell'ambito delle strutture e dei servizi accreditati e disponibili, anche tramite titoli di acquisto, la cui erogazione è subordinata alla definizione di un progetto individuale di intervento nell'ambito del percorso assistenziale personalizzato di cui all'articolo 7 della l.r. 41/2005, nel rispetto della disciplina dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e dell'articolo 14 della legge regionale 18 dicembre 2008, n. 66 (Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza). Le modalità per la concessione, gestione ed erogazione dei titoli di acquisto sono definite dal regolamento di cui all'articolo 11.

Art. 3

Requisiti per l'accreditamento

1. I requisiti per l'accreditamento sono definiti con il regolamento di cui all'articolo 11, attengono all'intero processo di produzione, erogazione e fruizione dei servizi e riguardano, in particolare:

a) per le strutture:

- 1) la gestione del servizio in relazione al sistema organizzativo;
- 2) gli aspetti tecnico-professionali e formativi, quali espressione delle conoscenze, competenze e abilità tecniche e relazionali degli operatori;
- 3) modalità di rilevazione della soddisfazione degli utenti e degli operatori.

b) per i servizi di assistenza domiciliare:

- 1) elementi organizzativi, di professionalità ed esperienza, atti a rispondere ai bisogni di cura della persona nell'ambiente domestico ed a valorizzare le competenze degli operatori;
- 2) modalità di rilevazione della soddisfazione degli utenti e degli operatori, ad esclusione degli operatori individuali.

c) per gli altri servizi alla persona:

- 1) elementi organizzativi caratterizzati da elevata capacità di risposta nei tempi e nelle modalità di erogazione dei servizi;
- 2) elementi di competenza professionale e di esperienza socio assistenziale tali da garantire l'appropriatezza e l'adeguatezza necessarie ad assicurare la gestione di situazioni complesse sia a livello relazionale che per la contestualità di esigenze eterogenee fra loro;
- 3) modalità di rilevazione della soddisfazione degli utenti e degli operatori.

2. Al fine di garantire la sicurezza e la regolarità del lavoro, i requisiti di cui al comma 1 sono individuati in coerenza con l'articolo 26 della legge regionale del 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

3. I requisiti di cui al comma 1 tengono conto, tra l'altro, della capacità di piena promozione dei diritti di cittadinanza delle persone e dell'apporto fornito alle comunità di riferimento in termini di solidarietà, coesione e qualità della vita.

Art. 3 bis

Commissione tecnica regionale per il monitoraggio e l'attuazione del sistema di accreditamento (1)

1. E' istituita presso la Giunta regionale la Commissione tecnica regionale per il monitoraggio e l'attuazione del sistema di accreditamento, di seguito denominata commissione.

2. La commissione è composta da:

- a) il direttore generale della direzione regionale competente per materia o suo delegato;
- b) il dirigente regionale del settore competente per materia;
- c) un rappresentante delle commissioni multidisciplinari di cui all'articolo 17 e seguenti del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 26 marzo 2008, n. 15/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale"), designato da ciascun coordinatore di area vasta.

3. La commissione svolge le seguenti funzioni:

- a) monitoraggio sull'attuazione della legge ed elaborazione di proposte di miglioramento alla Giunta regionale; a tali fini la commissione tiene conto delle risultanze dell'attività di controllo svolta dalle commissioni multidisciplinari di cui all'articolo 17 del d.p.g.r. 15/R/2008 ;
- b) proposte alla Giunta regionale di linee guida ed indirizzi tesi ad assicurare un'efficace ed uniforme attuazione del sistema di accreditamento da parte delle commissioni multidisciplinari di cui alla lettera a).

4. Ai componenti della commissione non compete alcuna indennità, né di presenza né di carica, in quanto l'attività rientra nell'ambito delle funzioni istituzionali svolte dagli stessi.

5. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 136 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del Servizio sanitario regionale) e dell'articolo 18 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), la Giunta regionale può adottare le iniziative di miglioramento del sistema, tenuto conto delle proposte formulate dalla commissione e previa informativa alla commissione consiliare competente al fine di acquisirne gli orientamenti.

CAPO II **Strutture**

Art. 4

Accreditamento delle strutture

1. L'accREDITAMENTO può essere richiesto dalle strutture pubbliche e private individuate dall'articolo 21, comma 1, della l.r. 41/2005, in possesso dell'autorizzazione al funzionamento.

2. Il comune nel cui territorio è ubicata la struttura rilascia l'accREDITAMENTO a seguito della presentazione di dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante della struttura, in ordine alle seguenti condizioni:

- a) possesso dell'autorizzazione al funzionamento;
- b) possesso dei requisiti contenuti nel regolamento di cui all'articolo 11.

3. Il comune istituisce l'elenco delle strutture accreditate, prevedendone forme idonee di pubblicità e di aggiornamento. L'elenco è trasmesso alla Regione secondo le modalità previste nel regolamento di cui all'articolo 11.

Art. 5

Verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti

1. Le strutture accreditate effettuano la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti, sulla base degli indicatori definiti nel regolamento di cui all'articolo 11, finalizzata all'individuazione di eventuali azioni correttive per il miglioramento continuo della qualità.

2. Le strutture accreditate effettuano la verifica entro un anno dall'accREDITAMENTO e successivamente con periodicità annuale e la relativa documentazione è trasmessa al comune competente per il controllo di cui all'articolo 6, comma 3.

Art. 6

Attività di controllo

1. Il comune effettua i controlli sulle strutture accreditate avvalendosi della commissione multidisciplinare di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto del Presidente della Giunta del 26 marzo 2008, n. 15/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale").

2. Il controllo in ordine al possesso delle condizioni di cui all'articolo 4, comma 2, è effettuato con metodo a campione entro novanta giorni dall'accREDITAMENTO.

3. Il controllo in ordine al mantenimento delle condizioni di cui all'articolo 4, comma 2, e alla effettuazione della verifica di cui all'articolo 5 è effettuato sulla totalità delle strutture accreditate entro un anno dall'accREDITAMENTO e successivamente almeno ogni due anni.

4. Qualora la commissione di cui al comma 1 accerti la non conformità, il comune stabilisce un termine non inferiore a trenta giorni, entro il quale il soggetto interessato è tenuto a conformarsi ed a comunicare al comune l'avvenuta regolarizzazione; in caso di mancato adeguamento, il comune revoca l'accreditamento con provvedimento motivato.

5. L'accreditamento decade automaticamente in tutti i casi in cui venga meno il provvedimento di autorizzazione.

CAPO III

Servizi di assistenza domiciliare e altri servizi alla persona

Art. 7

Accreditamento dei servizi

1. *I soggetti pubblici e privati, compresi gli enti e organismi a carattere non lucrativo, sono accreditati per l'erogazione dei servizi di assistenza domiciliare e degli altri servizi alla persona dal comune nel cui territorio hanno la sede operativa a seguito di presentazione di dichiarazione sostitutiva. La dichiarazione sostitutiva attesta il possesso dei requisiti richiesti dal regolamento di cui all'articolo 11 per lo svolgimento del servizio ed è presentata dal legale rappresentante dell'ente o dell'organismo.* (5)

2. *Gli operatori individuali sono accreditati per l'erogazione dei servizi di assistenza domiciliare, dal comune presso il quale sono domiciliati a seguito dell'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal regolamento di cui all'articolo 11. Sono fatti salvi i casi in cui la normativa statale prevede la presentazione di dichiarazioni sostitutive. L'accreditamento non si applica agli operatori individuali adibiti a progetti finalizzati alla realizzazione della "vita indipendente" ed a coloro che prestano la loro opera, in ragione dei legami personali con l'assistito, al di fuori di qualsiasi rapporto contrattuale.* (5)

2 bis. *Le dichiarazioni sostitutive presentate ai sensi del comma 2, sono sottoposte a controllo con le modalità di cui all'articolo 9.* (6)

3. *Abrogato.* (7)

4. Il comune istituisce l'elenco degli erogatori dei servizi accreditati, prevedendone forme idonee di pubblicità e di aggiornamento. L'elenco è trasmesso alla Regione secondo le modalità previste nel regolamento di cui all'articolo 11.

Art. 8

Verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti

1. *I soggetti accreditati di cui all'articolo 7, comma 1, (8) effettuano la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti sulla base degli indicatori contenuti nel regolamento di cui all'articolo 11.*

2. *I soggetti accreditati di cui all'articolo 7, comma 1, effettuano la verifica entro un anno dall'accreditamento e, successivamente, con periodicità annuale. La relativa documentazione è trasmessa al comune competente per il controllo di cui all'articolo 9, comma 2.* (9)

Art. 9

Attività di controllo

1. *Il comune effettua controlli, anche a campione, sui soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, in ordine al possesso dei requisiti prescritti, entro novanta giorni dall'accreditamento. Nel caso di servizi di natura socio sanitaria, il comune richiede il parere dell'azienda unità sanitaria locale di riferimento.* (10)

2. *Ogni anno il comune controlla, relativamente ai soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, il mantenimento dei requisiti prescritti e l'effettuazione della verifica di cui all'articolo 8, sulla base di quanto previsto nel regolamento di cui all'articolo 11 ed acquisito il parere dell'azienda unità sanitaria locale di riferimento nel caso di interventi di natura socio sanitaria.* (10)

3. In caso di non conformità, il comune stabilisce un termine non inferiore a trenta giorni entro il quale il soggetto interessato è tenuto a conformarsi e a comunicare al comune l'avvenuta regolarizzazione; in caso di mancato adeguamento, il comune, con provvedimento motivato, revoca l'accreditamento.

CAPO IV

Disposizioni finali e transitorie

Art. 10

Processi informativi e diffusione dei dati

1. Nell'ambito del sistema informativo regionale ed in conformità con quanto previsto dall'articolo 41 della l.r. 41/2005 e della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale toscana"), la Regione, ferme restando le competenze dei comuni in materia, definisce i processi informativi e provvede alle modalità attuative necessarie all'attivazione e alla

implementazione di tali processi in conformità con gli standard previsti dalla medesima l.r. 1/2004 e dalla normativa nazionale e regionale sull'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

2. La Giunta regionale rende pubblici i dati e le informazioni degli elenchi di cui agli articoli 4 e 7, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Art. 11

Regolamento di attuazione (4)

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale disciplina con regolamento di attuazione:

- a) i requisiti generali e specifici per l'accreditamento, distinti per tipologia di servizio, ai sensi dell'articolo 3;
- b) le modalità per la concessione, gestione ed erogazione dei titoli di acquisto, ai sensi dell'articolo 2, comma 4;
- c) gli indicatori per la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti, ai sensi dell'articolo 5 e dell'articolo 8;
- d) le modalità attuative dei processi informativi di cui all'articolo 10.

Art. 12

Termini per l'accreditamento di strutture e soggetti pubblici e privati convenzionati

1. Le strutture, i soggetti pubblici ed i soggetti privati convenzionati devono presentare dichiarazione sostitutiva ai fini dell'accreditamento entro centottanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 11.

1 bis. Le strutture ed i soggetti di cui al comma 1, che non siano in possesso della totalità dei requisiti prescritti, ma dimostrano di avere avviato il percorso per l'attuazione della legge, ne danno comunicazione al comune nel termine di cui al comma 1 e presentano un piano di adeguamento, contenente l'indicazione dei tempi necessari per acquisire tutti i requisiti richiesti con specifica dei relativi stati di avanzamento, entro il 31 dicembre 2010. (2)

1 ter. Il piano di adeguamento di cui al comma 1 bis, non può prevedere per la sua completa realizzazione un termine superiore a centottanta giorni dalla data di presentazione del piano stesso. (2)

Art. 13

Norma transitoria

1. Le convenzioni in scadenza alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 11, possono essere prorogate dagli enti pubblici competenti per la durata massima di un anno, al fine di consentire la messa a regime del nuovo sistema di accreditamento.

1 bis. Nel caso in cui venga presentato il piano di adeguamento di cui all'articolo 12, comma 1 bis, le convenzioni sono prorogate fino al termine previsto dal piano stesso per l'acquisizione dei requisiti prescritti. (3)

Art. 14

Decorrenza dell'efficacia della legge

1. Le disposizioni della presente legge sono efficaci a far data dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 11.

Note

1. Articolo inserito con l.r. 20 settembre 2010, n. 49, art. 1.
2. Comma aggiunto con l.r. 20 settembre 2010, n. 49, art. 2.
3. Comma aggiunto con l.r. 20 settembre 2010, n. 49, art. 3.
4. Regolamento regionale 3 marzo 2010, n. 29/R.
5. Comma così sostituito con l.r. 19 febbraio 2013, n. 7, art. 1.
6. Comma inserito con l.r. 19 febbraio 2013, n. 7, art. 1.
7. Comma abrogato con l.r. 19 febbraio 2013, n. 7, art. 1.
8. Parole abrogate con l.r. 19 febbraio 2013, n. 7, art. 2.
9. Comma così sostituito con l.r. 19 febbraio 2013, n. 7, art. 2.
10. Comma così sostituito con l.r. 19 febbraio 2013, n. 7, art. 3.